

COMUNE DI CAMPODENNO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DOVUTE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE MUNICIPALI (SINDACALI E DIRIGENZIALI)

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 di data 30.09.2003

REGOLAMENTO PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DOVUTE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE MUNICIPALI (SINDACALI E DIRIGENZIALI)

Art.1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il regime precettivo e sanzionatorio connesso alle violazioni delle disposizioni riportate nei regolamenti comunali nelle ordinanze municipali (sindacali e dirigenziali) e in ogni altro atto emesso da organi comunali che sia sanzionabile, per le quali non provvedano altre norme statali, regionali o provinciali.

Art.2 Applicazione norme sulla depenalizzazione

1. Per le violazioni a disposizioni di regolamenti ed ordinanze comunali rispetto alle quali non sia altrimenti determinabile la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni contenute nel capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.3 Fasce sanzionatorie pecuniarie generali

1. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali, salvo che non sia diversamente disposto nel singolo provvedimento, sono punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria con individuazione di un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 498,00.
2. Le violazioni alle ordinanze municipali (sindacali e dirigenziali) salvo che non sia diversamente disposto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 83,00 ad euro 498,00.

Art.4 Pagamento in via breve

1. All'autore dell'illecito è data la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, mediante pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio dell'importo minimo della sanzione entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (art. 16, 1° comma Legge 681/1981).

Art.5 Ordinanza-Ingiunzione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono richiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
2. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono

obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. La competenza alla determinazione della misura della sanzione è attribuita ai Responsabili di Struttura competenti per materia.
4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art.6 Spese di procedura

1. L'importo del quale s'ingiunge il pagamento è aumentato delle spese di notificazione rese necessarie e di tutte le altre sostenute dall'Amministrazione comunale per la formazione del provvedimento.
2. Le spese di procedura sono stabilite annualmente, in modo forfetario, con deliberazione della Giunta comunale.

Art.7 Esecuzione d'ufficio

1. Ove il trasgressore non provveda, l'Amministrazione comunale procede all'esecuzione d'ufficio con rivalsa delle spese sostenute a carico del trasgressore.

Art.8 Aggiornamento delle sanzioni

1. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata mediante deliberazione della Giunta comunale, di norma ogni due anni, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
2. L'aggiornamento si applica al limite minimo, con arrotondamento per difetto all'unità delle eventuali frazioni di Euro.
3. Il limite massimo è determinato in sei volte il limite minimo così come aggiornato ed arrotondato.
4. Il primo aggiornamento decorre dal 1 gennaio successivo alla scadenza del biennio.

Art. 9 Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle violazioni di norme regolamentari e delle ordinanze del Comune di Campodenno sino ad eventuale ridefinizione della materia con legge.

COMUNE DI CAMPODENNO

Provincia di Trento

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 30.09.2003 con deliberazione
n. 41/2003

Il Sindaco
F.to Maines dott. Mariano

Il consigliere designato

Il Segretario

F.to Zeppa Fortunato

F.to dott. Ivana Battaini

Pubblicato all' Albo Comunale a termini dell' art.100 del D.P.G.R. 27.2.1995 n.4/L
come modificato dalla L.R. 23.10.1998 n.10 per dieci giorni consecutivi
dal 01.10.2003 al 11.10.2003
con/ senza opposizioni.

Campodenno addì 12 ottobre 2003

Il Segretario

F.to dott. Ivana

Battaini

--
GIUNTA PROVINCIALE di TRENTO

N.

Trento,

Seduta della Giunta Provinciale del